



Sommario

LE PRINCIPALI IMPLICAZIONI OPERATIVE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA.....	2
NUOVI LIMITI DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE NELLE SRL	2
NUOVI OBBLIGHI IN CAPO ALL'IMPRESA/SOCIETA'	3
PROCEDURA DI ALERTA E COMPOSIZIONE DELLA CRISI	4
GLI INDICATORI DI CRISI	5
RICHIESTE AL TRIBUNALE	7
RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI.....	7



LE PRINCIPALI IMPLICAZIONI OPERATIVE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA

Con la presente circolare si ritiene opportuno riassumere le principali implicazioni del nuovo D.Lgs 14/2019 (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza) così come attualmente in vigore a seguito delle modifiche apportate dall'articolo 2-bis, D.L. 32/2019 (cosiddetto "sblocca cantieri"), convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, temi peraltro ampiamente trattati nella circolare monotematica M8 e nella circolare informativa del mese di luglio a cui si fa riferimento.

NUOVI LIMITI DI NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE NELLE SRL

L'articolo 2-bis, D.L. 32/2019 (cosiddetto "sblocca cantieri"), convertito con modificazioni dalla L. 55/2019, è intervenuto sulla disciplina degli organi di controllo della società, attenuando la forte riduzione dei parametri dimensionali che era stata in precedenza disposta dal D.Lgs. 14/2019.

Il D.Lgs. 14/2019 era intervenuto a modificare le disposizioni che regolamentano la disciplina concorsuale, con decorrenza dal 15 agosto 2020.

Per alcune previsioni è stata però introdotta una efficacia anticipata fissata allo scorso 16 marzo 2019. Tra queste va segnalata la modifica dell'articolo 2477, cod. civ., operata dall'articolo 379, D.Lgs. 14/2019.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti; tale nomina è altresì obbligatoria quando dovessero essere superati determinati parametri dimensionali. Con riferimento proprio ai parametri dimensionali, in precedenza l'obbligo di nomina si innescava al superamento dei limiti previsti dall'articolo 2435-bis (quelli che comportano l'obbligo di redazione del bilancio in forma ordinaria), **oggi invece nell'articolo 2477 sono stabilite regole specifiche.**

Il D.L. 14/2019 aveva introdotto parametri oltremodo ridotti: tali limiti erano stati portati a 2 milioni per attivo e ricavi; il terzo parametro riguarda i dipendenti mediamente impiegati nell'attività, il cui limite era posto pari a 10.

IL D.L. 32/2019 INTERVIENE RADDOPPIANDO TALI LIMITI: 4 MILIONI TANTO PER I RICAVI, QUANTO PER L'ATTIVO PATRIMONIALE, MENTRE IL NUMERO DEI DIPENDENTI È STATO POSTO PARI A 20.

	Vecchio limite	Nuovo limite (D.Lgs n. 14/2019)	Nuovo limite (aggiornato D.L. 32/2019)
Attivo	4.400.000 euro	2.000.000 euro	4.000.000 euro
Ricavi	8.800.000 euro	2.000.000 euro	4.000.000 euro
n. medio dipendenti impiegati	50	10	20
Regola di "innesco"	2 su 3 per 2 anni consecutivi	1 su 3 per 2 anni consecutivi	1 su 3 per 2 anni consecutivi



LA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE SI INNESCA A SEGUITO DEL SUPERAMENTO ANCHE SOLO DI UNO DI QUESTI LIMITI: tale regola, introdotta dal D.L. 14/2019, non è stata modificata dal D.L. 32/2019.

Resta, altresì, inalterato l'articolo 2477, comma 3, cod. civ., secondo il quale l'obbligo di nomina in questione cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

Non sono stati modificati i riferimenti temporali: **con riferimento alle società aventi l'esercizio coincidente con l'anno solare, in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, per la verifica del superamento delle soglie si dovrà avere riguardo agli esercizi 2017 e 2018.**

Quindi, a seguito dell'approvazione del bilancio 2018 (avvenuta nella generalità dei casi alla fine dello scorso mese di aprile), potrebbe essersi verificato l'obbligo di nomina dell'organo di controllo; al riguardo va rammentato che in sede di prima applicazione, il comma 3 dell'articolo 379, D.L. 14/2019 ha previsto 9 mesi a favore delle società per adeguarsi alle nuove previsioni dell'articolo 2477, Cod. civ..

PERTANTO, ENTRO IL PROSSIMO 16 DICEMBRE 2019 LE SOCIETÀ DOVRANNO VERIFICARE LA NECESSITÀ DI UNA EVENTUALE NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO O DEL REVISORE, NONCHÉ, OVE NECESSARIO DI ADEGUARE LO STATUTO NELL'IPOTESI IN CUI LO STESSO NON PREVEDA ALCUNCHÉ IN TERMINI DI ORGANO DI CONTROLLO OVVERO NE SUBORDINI LA NOMINA AL SUPERAMENTO DEI LIMITI DI CUI ART. 2435-BIS.

NUOVI OBBLIGHI IN CAPO ALL'IMPRESA/SOCIETÀ'

Per effetto di quanto disposto dall'art. 3 del D.Lgs. n.14/2019:

- **L'IMPRENDITORE INDIVIDUALE** deve **adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi** e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte;
- **L'IMPRENDITORE COLLETTIVO (organizzato sia sotto forma di società di persone che sotto forma di società di capitali) DEVE ADOTTARE UN ASSETTO ORGANIZZATIVO ADEGUATO**, come previsto dall'art. 2086, C.c., per rilevare tempestivamente lo stato di crisi ed assumere idonee iniziative. Più specificatamente, per effetto di quanto stabilito dal nuovo comma 2 del citato art. 2086 C.c., l'imprenditore, che opera in forma societaria o collettiva, deve:
 - **ISTITUIRE UN ASSETTO ORGANIZZATIVO / AMMINISTRATIVO / CONTABILE ADEGUATO ALLA NATURA E ALLE DIMENSIONI DELL'IMPRESA**, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale. **N.B. Questo aspetto appare essere molto delicato poiché implica l'istituzione di procedure interne di controllo verificabili e, dunque, tracciabili, con notevole sforzo (non solo economico, ma anche organizzativo) per la società e l'organo amministrativo che, necessariamente, dovrà prendere in considerazione anche taluni cambi di "abitudini amministrativo-procedurali"** sedimentate nel tempo;
 - **ATTIVARSI "SENZA INDUGIO" PER ADOTTARE / ATTUARE** uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il **superamento della crisi** ed il recupero della continuità aziendale.



Inoltre, **CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE Società a Responsabilità Limitata (SRL)**, l'art. 377 del D.Lgs. n.14/2019 **MODIFICA IL 5° COMMA DELL'ART. 2475 C.C., RENDENDO APPLICABILE A TALI SOCIETÀ, IN QUANTO COMPATIBILE, L'ART. 2381 C.C. SULL'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PER AZIONI.**

L'art. 2381 c.c., oltre a sancire l'obbligo di adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'impresa, prevede che **GLI ORGANI AMMINISTRATIVI DELEGATI DAL CDA HANNO L'OBBLIGO DI RIFERIRE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE O AL COLLEGIO SINDACALE (O AL SINDACO UNICO O AL REVISORE UNICO DELLE SRL), CON LA PERIODICITÀ FISSATA DALLO STATUTO E IN OGNI CASO ALMENO OGNI SEI MESI, SUL GENERALE ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SULLA SUA PREVEDIBILE EVOLUZIONE NONCHÉ SULLE OPERAZIONI DI MAGGIOR RILIEVO, PER LE LORO DIMENSIONI E CARATTERISTICHE, EFFETTUATE DALLA SOCIETÀ E DALLE SUE CONTROLLATE.**

ATTENZIONE: Le novità in esame, come disposto espressamente dal comma 2 dell'art. 389, D.Lgs. n. 14/2019, **SONO ENTRATE IN VIGORE IL 16.3.2019.**



TRATTANDOSI DI NUOVO ADEMPIMENTO NON PREVISTO DAI CORRENTI MANDATI ATTUALMENTE IN ESSERE, NEL CASO VOGLIATE AVVALERVI DELLA NOSTRA COLLABORAZIONE, VI INVITIAMO A CONTATTARE LO STUDIO AL FINE DI DEFINIRE I TERMINI E LE CONDIZIONI DEL NUOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE EX. ART. 2381 C.C.

PROCEDURA DI ALLERTA E COMPOSIZIONE DELLA CRISI

A DECORRERE DAL 14.08.2020 in presenza di fondati indizi di crisi, **IN CAPO ALL'ORGANO DI CONTROLLO (COLLEGIO SINDACALE E/O REVISORE) È PREVISTO UN OBBLIGO DI SEGNALAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.**

Il debitore, all'esito dell'allerta o prima della relativa attivazione, può accedere al procedimento di composizione assistita della crisi, che si svolge in modo riservato e confidenziale dinanzi **all'OCRI (Organismi di composizione della crisi d'impresa).**

La segnalazione deve essere motivata ed indicare un termine congruo (non superiore a 30 giorni) entro cui l'organo amministrativo deve riferire in merito alle soluzioni individuate / iniziative intraprese.

Tale segnalazione va effettuata, per iscritto, tramite PEC / altro mezzo idoneo ad assicurare la prova di avvenuta ricezione.

In caso di omessa / inadeguata risposta o di mancata adozione, nei successivi 60 giorni, delle misure necessarie per superare lo stato di crisi, l'organo di controllo / revisore è tenuto ad attivare la procedura di allerta esterna, informando "senza indugio l'OCRI" e fornendo allo stesso "ogni elemento utile per le relative determinazioni".



LA TEMPESTIVA SEGNALAZIONE ALL'ORGANO AMMINISTRATIVO (DA PARTE DELL'ORGANO DI CONTROLLO) RAPPRESENTA UNA CAUSA DI ESONERO DALLA RESPONSABILITÀ SOLIDALE dei

predetti soggetti per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni / azioni successivamente poste in essere dal predetto organo, che non siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione. Ciò a condizione che, nei casi previsti, sia effettuata la tempestiva segnalazione all'OCRI.

GLI INDICATORI DI CRISI

Gli indicatori di crisi sono rappresentati dagli **SQUILIBRI DI CARATTERE REDDITUALE, PATRIMONIALE O FINANZIARIO, RAPPORATI ALLE SPECIFICHE CARATTERISTICHE DELL'IMPRESA NONCHÉ DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE SVOLTA DAL DEBITORE**, tenuto conto della data di costituzione e di inizio dell'attività, rilevabili **attraverso APPOSITI INDICI** che diano evidenza:

- **della sostenibilità dei debiti per almeno i 6 mesi successivi;**
- **delle prospettive di continuità aziendale per l'esercizio in corso o, qualora la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione sia inferiore a 6 mesi, per i 6 mesi successivi.**

A tal fine sono indici significativi:

- quelli che misurano la sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'adeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi;
- i ritardi reiterati e significativi nell'effettuazione dei pagamenti.

Gli indici sono elaborati, con cadenza "almeno triennale", dal CNDCEC ed approvati dal MISE con uno specifico Decreto.

Per le start-up innovative, PMI innovative, società in liquidazione e imprese costituite da meno di 2 anni saranno elaborati specifici indici.

L'IMPRESA CHE, IN BASE ALLE RELATIVE CARATTERISTICHE, RITIENE NON ADEGUATI TALI INDICI, NE INDICA LE RAGIONI IN NOTA INTEGRATIVA, RIPORTANDO GLI INDICI CONSIDERATI IDONEI A FAR PRESUMERE LO STATO DI CRISI. L'adeguatezza di tali indici deve essere certificata da un professionista indipendente, con una specifica attestazione da allegare alla Nota integrativa. L'attestazione produce effetti per l'esercizio successivo.

A tal proposito si segnala che, **recentemente, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ha messo a punto la bozza di parametri che possono condurre allo stato di crisi e innescare quindi la procedura di allerta, cardine della riforma della Legge fallimentare, tesa a evitare che la crisi sfoci nell'insolvenza.**

Il meccanismo prevede una sequenza gerarchica che vede 7 parametri da considerare. **La crisi è innanzitutto ipotizzabile quando il patrimonio netto diventa negativo per effetto di perdite di esercizio, anche cumulate** e rappresenta causa di scioglimento della società di capitali. Indipendentemente dalla situazione finanziaria, questa circostanza rappresenta un pregiudizio alla continuità aziendale, fino a quando le perdite non sono state ripianate e il capitale sociale riportato almeno al limite legale. Il fatto che il patrimonio netto sia diventato negativo è superabile con una ricapitalizzazione; è quindi ammessa la prova contraria dell'assunzione di provvedimenti di ricostituzione del patrimonio al minimo legale.



A fronte di un patrimonio netto positivo è però indice di crisi che trova applicazione per tutte le imprese la presenza di un **DSCR (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO) a 6 mesi inferiore a 1. Il DSCR è calcolato come RAPPORTO TRA I FLUSSI DI CASSA LIBERI PREVISTI NEI 6 MESI SUCCESSIVI CHE SONO DISPONIBILI PER IL RIMBORSO DEI DEBITI PREVISTI NELLO STESSO ARCO TEMPORALE.** Valori di questo indice superiori a 1, rendono evidente la capacità prospettica di sostenibilità dei debiti su un orizzonte di 6 mesi, valori inferiori a 1 la relativa incapacità.

Se il patrimonio netto è positivo e se il Dscr non è disponibile oppure è ritenuto non sufficientemente affidabile per la inadeguata qualità dei dati prognostici, si adottano 5 indici, con soglie diverse a seconda del settore di attività:

- 1) indice di sostenibilità degli oneri finanziari, in termini di rapporto tra gli oneri finanziari ed il fatturato;
- 2) indice di adeguatezza patrimoniale, in termini di rapporto tra patrimonio netto e debiti totali;
- 3) indice di ritorno liquido dell'attivo, in termini di rapporto da cash flow e attivo;
- 4) indice di liquidità, in termini di rapporto tra attività a breve termine e passivo a breve termine;
- 5) indice di indebitamento previdenziale e tributario, in termini di rapporto tra l'indebitamento previdenziale e tributario e l'attivo.

L'avvertenza è però quella di considerare significativo il superamento di tutti e 5 gli indici.

Si riportano nella seguente tabella i valori soglia di allerta

Settore	Oneri finanziari/ricavi	Patrimonio netto/debiti totali	Attività a breve/passività a breve	Cash flow/attivo	Indebitam. Prev. E trib. /attivo
(A) Agricoltura silvicoltura e pesca	2,8%	9,4%	92,1%	0,3%	5,6%
(B) Estrazione; (C) Manifattura; (D) Produzione energia/gas	3,0%	7,6%	93,7%	0,5%	4,9%
(E) Fornitura acqua reti fognarie rifiuti; (D) Trasmissione energia/gas	2,6%	6,7%	84,2%	1,9%	6,5%
(F41) Costruzione di edifici	3,8%	4,9%	108,0%	0,4%	3,8%
(F42) Ingegneria civile; (F42) Costruzioni specializzate	2,8%	5,3%	101,1%	1,4%	5,3%
(G45) Commercio autoveicoli; (G46) Comm. Ingrosso; (D) Distr. energia/gas	2,1%	6,3%	101,4%	0,6%	2,9%



(G47) Commercio dettaglio; (I56) Bar e ristoranti	1,5%	4,2%	89,8%	1,0%	7,8%
(H) Trasporto e magazzinaggio; (I55) Hotel	1,5%	4,1%	86,0%	1,4%	10,2%
(JMN) Servizi alle imprese	1,8%	5,2%	95,4%	1,7%	11,9%
(PQRS) Servizi alle persone	2,7%	2,3%	69,8%	0,5%	14,6%



**TRATTANDOSI DI NUOVO ADEMPIMENTO NON PREVISTO DAI
CORRENTI MANDATI ATTUALMENTE IN ESSERE, NEL CASO VOGLIATE
AVVALERVI DELLA NOSTRA COLLABORAZIONE, VI INVITIAMO A
CONTATTARE LO STUDIO AL FINE DI DEFINIRE I TERMINI E LE
CONDIZIONI DEL NUOVO SERVIZIO DI ASSISTENZA NELLA
PREDISPOSIZIONE E NEL MONITORAGGIO DEI NUOVI INDICATORI DI
CRISI D'IMPRESA.**

RICHIESTE AL TRIBUNALE

L'art. 37 c. 2 del D.lgs 14/2019 attribuisce espressamente dei **nuovi poteri in materia di controllo giudiziario sulla gestione degli amministratori**. In particolare viene prevista:

- L'ESTENSIONE DELL'ART. 2409 C.C. ANCHE ALLE SRL;** esso è riferito alla possibilità che I SOCI (CHE POSSIEDONO ALMENO 1/10 DEL CAPITALE SOCIALE) FACCIANO ISTANZA AL TRIBUNALE PER LA VERIFICA DI **PRESUNTE VIOLAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI** CHE POSSONO RECARRE DANNO ALLA SOCIETÀ
- LA POSSIBILITÀ PER L'ORGANO DI CONTROLLO DI RICHIEDERE DIRETTAMENTE LA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLA SOCIETÀ.**

RESPONSABILITÀ DEGLI AMMINISTRATORI

Con l'introduzione, da parte dell'art. 378, D.Lgs. n. 14/2019, del nuovo comma 6 all'art. 2476, C.c., il Legislatore ha inteso **RESPONSABILIZZARE MAGGIORMENTE GLI AMMINISTRATORI IN MERITO AGLI OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE.**

È infatti **ora previsto che ANCHE I CREDITORI DELLE SRL POSSONO PROPORRE L'AZIONE DI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI NEL CASO IN CUI IL PATRIMONIO SOCIALE RISULTA INSUFFICIENTE AL SODDISFACIMENTO DEI RELATIVI CREDITI.**

Inoltre è ora stabilito che:

RIPRODUZIONE VIETATA



- **la rinuncia all'azione da parte della società non impedisce ai creditori sociali di proporre l'azione di responsabilità** nei confronti degli amministratori;
- i creditori sociali **possono impugnare la transazione** esclusivamente con l'azione revocatoria, al verificarsi delle condizioni richieste.

Di fatto viene estesa anche alle Srl la disposizione già prevista per le spa dall'art. 2394, C.c.

Lo Studio Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.